

SEGRATE SERVIZI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Approvato
dall'Assemblea dei Soci
in data 30/06/2016.

SEGRATE SERVIZI S.p.A.
Sede legale in Segrate (Mi), via Degli Alpini 34
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 11992270154
Codice Fiscale / Partita IVA 11992270154
R.E.A. MILANO 1514859
PEC: segrate@assofarm.postecert.it

1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E DEL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

1.1	INTRODUZIONE.	4
1.2	SEGRATE SERVIZI S.P.A.	4
1.3	L'ATTIVITÀ DI SEGRATE SERVIZI S.P.A.	5
1.4	IL SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.	5

2 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

2.1	IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.	7
2.2	LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001.	8
2.3	LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001.	13
2.4	L'EFFICACIA ESIMENTE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI.	14
2.5	LE INDICAZIONI FORNITE DALLE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.	15

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO.

3.1	IL MODELLO DI SEGRATE SERVIZI E LA SUA FUNZIONE.	17
3.2	DESTINATARI DEL MODELLO.	17
3.3	LA PREDISPOSIZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO.	17
3.4	IL RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO.	18
3.5	LA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO-REATO	19
3.6	LE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO ED I RELATIVI PROCESSI.	20
3.7	I PROTOCOLLI OPERATIVI	22

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SEGRATE SERVIZI.	23
4.2	NOMINA, DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA.	23
4.3	LE FUNZIONI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	24
4.4	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.	24
4.5	IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.	25

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE.

5.1	FUNZIONE E PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE.	26
5.2	LE CONDOTTE SANZIONABILI.	26
5.3	CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI.	27
5.4	LE SANZIONI PREVISTE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.	27
5.5	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.	28
5.6	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI.	29
5.7	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL PRESIDENTE.	29

6 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE PER I DESTINATARI.

6.1	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE PER I DESTINATARI DELLO STESSO.	30
-----	---	----

7 ANALISI DELLE DIVERSE AREE DI RISCHIO.

7.1	ANALISI DELLE DIVERSE AREE DI RISCHIO.	31
-----	--	----

ALLEGATI

1) CODICE ETICO.

2) PROTOCOLLI OPERATIVI.

1. APPROVVIGIONAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ;
2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTO CON GLI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE ED ISPEZIONI;
3. GESTIONE FLUSSI MONETARI E FINANZIARI;
4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
5. GESTIONE OMAGGI, DONAZIONI E ALTRE LIBERALITÀ;
6. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, FORMAZIONE DEL BILANCIO, RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO;
7. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI PUBBLICI;
8. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI;
9. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 E SUCC. MOD.;
10. GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI;
11. DISTRIBUZIONE FARMACI A CARICO DEL SSN;
12. GESTIONE DEI FARMACI STUPEFACENTI;
13. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI.

3) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO-REATO EX D.LGS. 231/2001;

4) ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETA';

5) ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001;

6) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

CAPITOLO 1

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS.231/2001 E PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1.1 Introduzione.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella Pubblica amministrazione, ha introdotto significative indicazioni sugli obblighi di applicazione di misure preventive e repressive rispetto ai rischi di commissione dei reati di corruzione.

Le misure introdotte dalla Legge n.190/2012 si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito con la Determinazione n.8/2015 che " *l'ambito di applicazione della legge n.190 del 2012 e quello del d.lgs. n.231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.*

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso .

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti."

La società Segrate Servizi ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione il 21.12.2015 e pertanto nella logica di coordinamento, il modello di organizzazione ex d.lgs. n. 231/2001 sarà integrato nella parte degli allegati anche del Piano anticorruzione citato.

DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E DEL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

1.2 Segrate Servizi S.p.a.

Segrate Servizi S.p.a. (di seguito anche "la Società"), con sede legale in Segrate, via degli Alpini n. 34, è una società per azioni interamente partecipata dal Comune di Segrate, che gestisce quattro farmacie comunali, nonché alcuni servizi pubblici locali prevalentemente nell'ambito del territorio di Segrate, secondo il modello dell' "affidamento in house"¹.

La Società si definisce una "holding sociale", voluta con forza e lungimiranza dall'Amministrazione Comunale di Segrate, che ad essa ha affidato un compito ambizioso: porsi sempre più e meglio sul territorio locale come un vero e proprio presidio socio-sanitario e centro di servizi irrinunciabili in ambito sociale.

¹ Con il termine "affidamento in house" viene indicata l'ipotesi in cui il committente pubblico (in questo caso l'ente pubblico territoriale, Comune di Segrate), derogando al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica, in luogo di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni di interesse pubblico, provvede in proprio, e cioè all'interno, all'esecuzione delle stesse attribuendo l'appalto o il servizio di cui trattasi ad altra entità giuridica (in questo caso Segrate Servizi S.p.a.) mediante il sistema dell'affidamento diretto c.d. "in house providing", ossia senza gara; per tale motivo, la società affidataria è soggetta ad uno stringente controllo finanziario e gestionale da parte del socio pubblico totalitario e destinatario dei suoi servizi, che ne dirige e coordina l'attività, esercitando un controllo analogo a quello espletato sui propri servizi gestiti direttamente.

E' stata costituita il 14.10.2003² come società di capitali con la denominazione di "Società di Farmacie Segrate S.p.a." ed ha assunto l'attuale denominazione ("Segrate Servizi S.p.a.") a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del 23.10.2006; in quella sede è stato anche deliberato l'aumento a pagamento del capitale sociale, integrato l'oggetto sociale ed è stato adottato un nuovo statuto.

Successivamente, a seguito di una nuova assemblea straordinaria dei soci intervenuta il 30.11.2011, si è provveduto a limitare l'originario oggetto sociale e ad adeguare le norme statutarie della società alle disposizioni di legge riguardanti l'affidamento "*in house providing*", adottando il nuovo ed attuale testo di Statuto, nel quale:

- l'oggetto sociale è stato limitato alle sole attività di gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie; gestione dei servizi di natura socio-assistenziali quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia; con la precisazione che la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio dell'Ente Pubblico che la controlla;
- è stato introdotto un nuovo articolo (art. 12 "Controllo Analogo") per garantire al socio unico, ossia il Comune di Segrate, di esercitare sulla Società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi.

1.3 L'attività di Segrate Servizi S.p.a.

L'oggetto sociale di Segrate Servizi, come detto, consiste nell'attività di gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, nonché dei servizi di natura socio-assistenziali quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia.

Nello specifico, Segrate Servizi oggi gestisce quattro importanti settori di pubblico servizio, di carattere socio-sanitario ed assistenziale, quali:

- 1) il Servizio Farmaceutico, ossia la gestione delle 4 Farmacie Comunali di Segrate, che costituisce il "*core business*" della Società;
- 2) il Servizio Integrato Minori e Famiglie (S.I.M.F.) che ha ad oggetto interventi di tutela in favore dei minori in situazioni di temporanea difficoltà o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; in tale servizio è compreso l'Ufficio Affidi, il cui progetto è stato attivato nel 2014 ai sensi dell'art. 10 del medesimo contratto;
- 3) il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani e/o disabili (S.A.D.) che ha ad oggetto l'attività di assistenza a domicilio ad anziani disabili e minori;
- 4) il Servizio Prenotazioni Ospedaliere (S.I.S.S.), che viene svolto attraverso lo sportello prenotazioni ubicato presso il Municipio di Segrate, è rivolto attualmente all'Ospedale San Raffaele, all'Azienda Ospedaliera di Melegnano ed all'Istituto Auxologico di Pioltello;

La Società, inoltre, segue per il Comune di Segrate un'altra attività marginale:

- il servizio di fornitura per le categorie deboli.

1.4 Il sistema di governance della società e la sua struttura organizzativa.

Segrate Servizi adotta un modello di governo societario tradizionale, così articolato:

- **Assemblea degli azionisti:** l'Assemblea, costituita dall'unico azionista, è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo statuto (art. 11); in particolare, ai sensi dello statuto, all'Assemblea è riservata, tra l'altro, l'elaborazione delle strategie e delle politiche aziendali che vengono esplicitate tramite gli indirizzi e le indicazioni che formano oggetto del bilancio preventivo;
- **Organo Amministrativo:** l'organo amministrativo può essere composto da un Amministratore Unico o da un Presidente e da Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'Assemblea dei Soci. Investito dei poteri di rappresentanza sociale e di gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea;
- **Collegio Sindacale:** la gestione sociale è controllata dal Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti; al Collegio Sindacale compete, altresì, la revisione legale ai sensi dell'art. 2409 bis, terzo comma c.c.

² La Società dal 1963 era costituita prima in forma di municipalizzata e poi come azienda speciale; nel 2003 diventa una società per azioni.

La struttura organizzativa della Società è definita e rappresentata graficamente nell'organigramma aziendale (allegato al presente Modello), il quale definisce con chiarezza le direzioni e le funzioni aziendali, evidenziandone le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

La Società essendo interamente posseduta da un ente pubblico ed essendo, come detto, affidataria in via diretta di servizi di pubblica utilità, opera in regime di "affidamento in house" ed è, pertanto, assoggettata al c.d. "controllo analogo" dell'Ente affidante i servizi, ossia il Comune di Segrate.

Il "controllo analogo" sulla Società, da parte del Comune di Segrate, viene esercitato sia attraverso le disposizioni del Regolamento del Comune di Segrate ad oggetto "Controlli delle società partecipate" (deliberazione Consiglio comunale n.2 del 15.02.2016) sia ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale. Di seguito si elencano le principali attività previste dai documenti citati per l'esercizio del "controllo analogo":

A. Controllo preventivo.

- strategie e politiche aziendali: l'elaborazione delle strategie e delle politiche aziendali è riservata al socio, che le esplicita tramite indirizzi e le indicazioni che formano oggetto del bilancio preventivo; la Società, nell'attuazione della gestione, deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute; qualora si rendano necessarie modificazioni, in corso d'anno, delle linee strategiche, la Società deve preventivamente essere autorizzata dal socio.
- entro il 1° luglio dell'anno precedente, la società deve presentare il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima, il piano degli investimenti, supportato dal piano degli acquisti, dal piano delle assunzioni e da tutti i documenti a supporto delle previsioni proposte. Il Comitato di controllo verifica la documentazione presentata dalla società ai fini del coordinamento con la programmazione del Comune. In sede di assemblea il socio relazione in merito alle indicazioni fornite dal Comitato di controllo e provvede all'approvazione del bilancio preventivo e dei suoi allegati;
- entro i termini previsti dalla legislazione vigente per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune, il Comitato di controllo individua gli obiettivi operativi da assegnare alla società e che saranno inseriti nel DUP per l'anno di riferimento.

B. Controllo concomitante.

- bilancio di verifica: con cadenza trimestrale la Società deve predisporre e trasmettere al socio una situazione contabile, dalla quale risulti l'andamento di periodo dei costi/ricavi, con proiezione fino alla chiusura dell'esercizio;
- relazione semestrale (report) sull'andamento della situazione economico – finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre. Il documento dovrà riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una descrizione sintetica delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

C. Controllo consuntivo.

- bilancio d'esercizio: prima della sottoposizione del bilancio d'esercizio all'assemblea, il documento contabile dovrà essere trasmesso ai soci per le sue eventuali osservazioni;
- bilancio consolidato: la società deve predisporre le elaborazioni contabili ed extracontabili dei dati al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del comune ai sensi della normativa vigente;
- controllo sulla qualità dell'amministrazione: residuano in capo al socio unico i più ampi poteri di controllo, che possono essere esercitati tanto in modo continuativo, quanto occasionalmente, in ordine alle modalità di gestione dei servizi offerti dalla Società ai cittadini/utenti, al fine di verificare la rispondenza agli indirizzi dati e per misurare la qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza; il socio, può, altresì rivolgersi direttamente all'utenza per verificare il grado di soddisfazione dei servizi resi;
- poteri ispettivi: il socio, tramite le proprie strutture interne o tramite un proprio funzionario appositamente incaricato, potranno accedere in ogni tempo agli organi gestionali ed amministrativi della società, visionando atti, chiedendo notizie, informazioni e relazioni.

Per un approfondimento in merito al contesto aziendale si rinvia all'esame dell'allegato "Documento di valutazione del rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001".

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è disciplinata dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 -*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito "Decreto")- il quale, conformemente a quanto previsto da numerose convenzioni internazionali³, ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. "responsabilità amministrativa"⁴ a carico degli enti per la commissione di reati da parte di persone fisiche legate agli stessi da un rapporto funzionale.

La responsabilità dell'ente si affianca e si aggiunge, dunque, alla responsabilità personale del soggetto che ha materialmente commesso il fatto reato.

Il Decreto, all'art. 1, commi 2 e 3, individua quali destinatari della normativa sulla responsabilità amministrativa gli *"enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"*, escludendo lo *"Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"*.

Se appare, dunque, pacifica l'applicazione del Decreto agli enti pubblici economici, si è, invece, molto discusso con riferimento alle società pubbliche da essi partecipate, anche per la mancanza di una definizione univoca delle stesse.

In particolare, le perplessità al riguardo manifestate derivavano da due elementi fondamentali: la partecipazione nella società di un ente pubblico e lo svolgimento di una funzione costituzionalmente garantita.

Tuttavia, in tempi recenti è intervenuta sul tema la Corte di Cassazione con due note sentenze (21.07.2010, n. 28699/10 e 10.1.2011, n. 234) nelle quali è stato, anzitutto, affermato che la natura pubblica di una società non la esonera dalla responsabilità amministrativa da reato, se l'ente svolge attività economica.

Il tenore testuale dell'art. 1 del Decreto è, infatti, inequivocabile nel senso che la natura pubblica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire l'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo, altresì, concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica.

Inoltre, l'attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali come i Comuni, non possono essere parimenti riconosciute a soggetti che hanno la struttura di società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione.

Ne consegue, dunque, l'applicazione del Decreto anche alle società partecipate pubbliche -come nella fattispecie Segrate Servizi- in quanto enti societari esercenti attività imprenditoriali in base al diritto comune, sebbene preordinate all'erogazione di servizi di rilevanza o interesse pubblico.

Gli enti così individuati possono essere, quindi, ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati ai sensi del Decreto in esame, in presenza di tre presupposti essenziali, ossia qualora:

- venga commesso un reato compreso tra quelli tassativamente indicati nella sezione III, del Capo I del Decreto (c.d. "reati presupposto" elencati nel successivo paragrafo);
- il reato sia stato commesso da una persona fisica legata alla società da un rapporto funzionale;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società (art. 5 comma 1 del Decreto).

Più in particolare, l'art. 5 comma 1 del Decreto prevede espressamente che la responsabilità della società possa sussistere solo se l'autore del reato rientri in una di queste categorie:

- persone che ricoprono all'interno della società una posizione c.d. "apicale" e che, quindi, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa o di una sua attività organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il

³ Si vedano, al riguardo, le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997.

⁴ Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa degli enti, si ritiene in giurisprudenza che la stessa costituisca un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo; si tenga, tuttavia, presente che l'accertamento della responsabilità dell'ente e le sanzioni competono al Giudice penale, nell'ambito stesso del proprio procedimento.

controllo (ad esempio, il legale rappresentante, l'Amministratore Unico, il Presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale o il direttore di una singola unità organizzativa);

- persone che ricoprono all'interno della società una posizione c.d. "subordinata", ovvero coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali sopra indicati (ad esempio, i lavoratori dipendenti ma anche i collaboratori, consulenti esterni, ossia quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell'ente, abbiano ricevuto un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali dell'ente).

Quanto al presupposto relativo all'interesse o vantaggio (art. 5 comma 1 del Decreto), va detto che sebbene siano cumulabili, è tuttavia sufficiente la presenza del solo "interesse" o del solo "vantaggio" perché vi sia responsabilità dell'ente.

L'interesse sussiste quando vi è volontà, in capo all'autore del reato, di compiere un fatto finalizzato all'ottenimento di una determinata utilità per la società.

Per vantaggio si intende qualsiasi beneficio, patrimoniale o non patrimoniale, derivato alla società dalla commissione del reato presupposto.

Al contrario, il comma 2 dell'art. 5 del Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente ove il fatto di reato sia stato commesso dalla persona fisica nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Quanto al confine-territoriale di applicazione della responsabilità amministrativa, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato Italiano rispondono anche in relazione ai reati presupposto commessi all'estero nei casi e alle condizioni previste dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo ove è stato commesso il reato.

Consegue che l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, sia riferita anche all'Ente medesimo. ^[1]_{[5][6]}

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

2.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lg.231/2001.

Il decreto prevede un elenco tassativo di fattispecie di reato, le quali -come detto-, se commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono comportare la responsabilità dell'ente stesso e, quindi, l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni (che sono illustrate nel successivo paragrafo 1.3).

Occorre precisare fin da subito che, in ragione della natura e delle modalità di commissione di ciascun reato contemplato dal Decreto, nonché della natura e delle caratteristiche delle attività tipiche di Segrate Servizi S.p.a (di seguito anche "Società"), non tutti i reati presupposto sono in questa sede considerati rilevanti per la Società stessa, ma solamente quelli riportati nel successivo paragrafo 3.4.

Si elencano⁵, qui di seguito, i reati presupposto attualmente contemplati dal Decreto, suddividendoli per categorie:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea(art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* co. 1 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Responsabilità del corruttore (art. 321 c.p.);

⁵ Il presente elenco potrà essere ampliato in futuro, a seguito di nuovi interventi legislativi.

- Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322 co. 1 e 3 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (24-bis D.Lgs. 231/2001):

- Falsità nei documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusioni abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

- Reati contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione, nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messo in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001):

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
- **Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):**
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati, limitatamente alla condotta di chi dà o promette denaro o altre utilità (art. 2635 comma 3 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co 1 e 2 c.c.);
 - Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.);
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili delle revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2 D. Lgs. 39/2010).
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e delle leggi speciali (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001).**
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - Istigazione a commettere dei delitti preveduti dai capi primo e secondo del titolo I del c.p. (art. 302 c.p.);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 (convertito in L. 6.02.1980 n. 15).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1. D.lgs. 231/2001):**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* D.lgs. 231/2001):**
- Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile, (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001):**
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).
- **Reati commessi con violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro (art. 25-*septies* D.Ls.231/2001):**
- Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, co. 2 D.Lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.);
 - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 comma 3 c.p.).

- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o di altra utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.lgs. 231/2001):**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o di altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001):**

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, co. 1, lett *a-bis* e co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co.1 L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (let. *a*);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (let. *b*);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a*) e *b*) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (let. *c*);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (let. *d*);
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (let. *e*);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (let. *f*);
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (let. *f-bis*);
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (let. *h*).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (let. *a*);
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (let. *a-bis*);

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (let. b);
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (let. c);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001):**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

- **Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001):**

Reati previsti dal codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

Reati previsti dal codice dell'ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006:

- Inquinamento idrico (art. 137 D.Lgs. 152/2006):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (art. 137, comma 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (art. 137, comma 13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).
- Siti contaminati (art.257 D.Lgs. 152/2006)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 157 commi 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.Lgs. 152/2006):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo);

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, comma 8, primo e secondo periodo).
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 D.lgs. 152/2006)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1); la condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).
- Inquinamento atmosferico (art. 279 D.lgs. 152/2006)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 comma 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-*bis*, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6);

Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co.1e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co.1 e 2).

- Impiego di lavoratori irregolari (art. 25-*duodocies* D.Lgs. 231/2001):

- Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-*bis* d.lgs. 286/1998).

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10):

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.3 Le sanzioni e le misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto prevede un apparato sanzionatorio conseguente all'accertamento della commissione dei reati sopra elencati, applicabile direttamente all'ente coinvolto nel procedimento penale.

In particolare, l'art. 9 del Decreto prevede l'irrogazione in capo all'ente dei seguenti tipi di sanzioni:

- a) pecuniaria (art. 10-12);
- b) interdittiva (art. 13-17);
- c) confisca (art. 19).
- d) pubblicazione della sentenza (art. 18).

a) La sanzione pecuniaria viene applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, ove il valore di ogni quota è calcolato da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

Il numero di quote è determinato dal Giudice alla luce di quanto disposto dall'art. 11, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché della attività che questo ha svolto per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'ammontare di ciascuna quota va graduato alla luce delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

L'art. 12 del decreto prevede una serie di ipotesi in cui l'Ente può beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria, che comunque, non può essere inferiore a complessivi € 10.329,00.

b) Le sanzioni interdittive, che possono essere irrogate anche in via cautelare, si applicano soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni predette sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo che, in casi di particolare gravità, siano applicate in via definitiva dall'Autorità giudiziaria.

c) La confisca consiste nell'apprensione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato e può avvenire anche "per equivalente".

d) La pubblicazione della sentenza di condanna avviene ai sensi dell'art. 36 c.p. mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale e discende dalla sola ipotesi in cui con la condanna sia stata applicata una sanzione interdittiva.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti sopra indicati nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi degli artt. da 45 a 54 del Decreto sono, altresì, previste le possibilità di applicazione cautelare delle misure interdittive e di adozione di sequestri preventivi e/o conservativi.

2.4 L'efficacia esimente dei modelli organizzativi.

In tale situazione precettiva e sanzionatoria, il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità per gli enti di adottare un modello di organizzazione, di gestione e controllo (di seguito "Modello"), per andare esente dalla responsabilità amministrativa e dalla conseguente applicazione delle sanzioni.

In particolare, all'art. 6 comma 1, il Decreto prevede che l'ente possa andare esente da responsabilità per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che rivestono una posizione c.d. "apicale", qualora esso dimostri che:

- > l'organo dirigente ha "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- > è stato costituito un Organismo di Vigilanza, al quale è stato demandato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- > il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
- > non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tali condizioni devono concorrere tutte e congiuntamente affinché possa essere esclusa la responsabilità dell'ente.

Il Decreto, inoltre, all'art. 6 comma 2, dispone che, ai fini dell'esclusione della responsabilità, il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze⁶:

- individuare le c.d. attività sensibili, ovvero quelle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto sopra elencati (art. 6 comma 2 lett. a);
- prevedere "specifici protocolli" di condotta diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire art. 6 comma 2 lett. b);
- individuare le "modalità di gestione delle risorse finanziarie" idonee ad impedire la commissione dei reati (art. 6 comma 2 lett. c);
- predisporre l'esistenza di flussi informativi tra gli Organi Amministrativi e l'Organo di Vigilanza, volti a consentire a quest'ultimo di correttamente svolgere le proprie funzioni (art. 6 comma 2 lett. d);
- introdurre un "sistema disciplinare" interno volto a sanzionare i comportamenti contrari alle previsioni contenute nel Modello (art. 6 comma 2 lett. e).

L'art. 7 del Decreto prevede che, nel caso di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione, l'Ente non risponde se:

- la commissione del reato non è stata causata dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4 del Decreto definisce, infine, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In sostanza, si deve affermare che la preventiva adozione del Modello e la sua efficace attuazione comportano l'esonero dalla responsabilità dell'ente, sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato.

Tuttavia, dal contenuto degli articoli sopra esaminati, emerge che l'efficacia esimente dei modelli organizzativi, in presenza dei quali potrà scattare l'esonero da responsabilità della società, è diversa a seconda del soggetto che commette il reato.

Infatti, rispetto al reato commesso da un soggetto apicale (art. 6 de Decreto), l'adozione ed il corretto funzionamento di un modello idoneo è requisito necessario ma non sufficiente: l'esonero della società da responsabilità si avrà solo quando quest'ultima dimostri che il soggetto apicale ha commesso il reato "eludendo fraudolentemente" il Modello. si assiste, in questo caso, ad un'inversione dell'onere probatorio, poiché la prova della sussistenza degli elementi atti ad escludere la responsabilità dell'ente è a carico dell'ente stesso⁷;

Invece, nell'ipotesi di reato commesso dai soggetti subordinati (art. 7 del Decreto), la società, per andare esente da responsabilità, dovrà solamente provare di aver adottato il Modello e di aver vigilato su di esso, non essendo, dunque, richiesta la prova ulteriore dell'elusione fraudolenta: in questo caso, l'onere della prova della colpevolezza dell'ente torna in capo all'autorità procedente.

2.5 Le indicazioni fornite dalle linee guida delle Associazioni di Categoria.

Il comma 3 dell'art. 6 del Decreto dispone, infine, che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Al riguardo, le Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 elaborate dalle Associazioni di Categoria -e, per quel che qui interessa, da Confindustria⁸ (di seguito "Linee Guida Confindustria") cui ci si è ispirati nell'elaborazione del presente documento- suggeriscono che la realizzazione del

⁶ La prassi giurisprudenziale ha evidenziato l'importanza del rispetto dei requisiti di legge espressi nell'art. 6 del Decreto, rilevando che l'assenza o l'inidoneità di anche uno solo di tali requisiti minimi determina l'inefficacia del modello.

⁷ Come espressamente affermato nella Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001 "si parte dalla presunzione che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito soggettivo di responsabilità dell'ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada dovrà essere la società stessa a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà farlo soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti".

⁸ Cfr. Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, elaborate da Confindustria ed aggiornate il 21 luglio 2014.

Modello debba sostanzialmente rispecchiare quelli che sono i più generali criteri di elaborazione di un Sistema di Gestione dei Rischi (c.d. "risk management"), che dovrebbe articolarsi nelle seguenti macro-fasi:

- l'identificazione dei rischi potenziali, ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività aziendali e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001;
- la progettazione dei sistemi di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione dei sistemi di controllo interno esistenti ed il loro adeguamento o progettazione di nuovi sistemi di controllo atti a mitigare il livello di rischio reato.

Le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo preventivo suggerite dalle Linee Guida per garantire l'efficacia del Modello sono:

- l'adozione di un Codice Etico, allegato al Modello, con riferimento ai reati considerati;
- l'istituzione di un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti;
- creazione di procedure manuali ed informatiche;
- comunicazione del modello al personale e sua formazione;
- introduzione di un adeguato sistema di controllo integrato, tale da fornire tempestiva segnalazione di possibili criticità.

In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (secondo cui "*nessuno può gestire in autonomia un intero processo*");
- documentazione dell'attività di controllo;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO.

3.1 Il Modello di Segrate Servizi e la sua funzione.

La Società, in considerazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e sulla scorta dell'esigenza di operare secondo trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto di procedere all'adozione e successiva attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La funzione del Modello adottato è quella di prevenire e contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto, e tanto:

- rendendo noto a tutti coloro che operano per e con Segrate Servizi (di seguito "Destinatari") che dalla commissione di eventuali comportamenti illeciti possono derivare sanzioni anche a carico della Società;
- vietando i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- adottando, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo interni già esistenti in azienda, un complesso di principi di comportamento e di protocolli operativi che possano indirizzare e monitorare le condotte da tenere nell'ambito delle attività individuate come a rischio-reato.

Il presente Modello è stato adottato dall'assemblea dei soci in data 30/06/2016, organo questo competente conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, in base al quale il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente".

L'Amministratore Unico o il Presidente e l'Organismo di Vigilanza, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, sarà responsabile dell'attuazione del presente Modello.

Eventuali modifiche e/o integrazioni del Modello dovranno essere disposte dall'Amministratore Unico o dal Presidente di propria iniziativa, oppure su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Copia del Modello è depositato presso la sede principale della Società, nonché pubblicato sul sito internet della Società stessa.

3.2 Destinatari del Modello.

Il presente Modello è vincolante per l'Amministratore Unico o il Presidente e, più in generale, per tutti coloro che rivestono nella Società funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero gestione e controllo (anche di fatto) e per le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (dipendenti e collaboratori), ma anche, più in generale, per i soggetti esterni (collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti) che svolgono attività a favore della Società.

I destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie attività, devono attenersi:

- alle disposizioni legislative applicabili;
- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- al Codice Etico (allegato) ed al Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Segrate approvato dall'Amministratore Unico della Società;
- alle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- al contenuto del presente Modello;
- alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali.

3.3 La predisposizione e struttura del Modello.

Ai fini dell'implementazione del presente Modello, si è proceduto -in coerenza con quanto indicato al riguardo nelle "Linee Guida Confindustria"- ad effettuare le seguenti attività:

- valutazione del rischio-reato, ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare quelle aree c.d. "sensibili" della Società nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi i reati previsti dal Decreto⁸, la descrizione di alcuni esempi di modalità di commissione dei reati, nonché l'individuazione dei processi funzionali e/o strumentali associabili alla commissione dei reati stessi; tale attività si è conclusa con l'elaborazione della c.d. "Matrice rischio-reato", di cui al documento di valutazione del rischio allegato al Modello;

⁸ In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto ove viene disposto che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

- elaborazione ed adozione di un Codice Etico⁹ (quale parte integrante del Modello stesso) nel quale sono enunciati i principi etici e le regole di condotta che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dei dipendenti/collaboratori e di tutti coloro che con essa intrattengono rapporti commerciali;
- progettazione di un sistema di controllo, ossia l'adeguamento dei sistemi di controllo esistenti e progettazione di nuovi, attraverso l'elaborazione dei c.d. "Protocolli operativi"¹⁰ relativi a quei processi che si ritengono funzionali e/o strumentali alla realizzazione dei reati ritenuti rilevanti per la Società;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza¹¹, a cui viene affidato il compito di procedere al monitoraggio ed alla vigilanza circa l'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, nonché il suo rispetto da parte di tutti i destinatari;
- definizione di un Sistema Disciplinare¹² volto a garantire l'efficace attuazione del Modello, nel quale vengono individuate le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni di cui al Modello stesso;
- identificazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione sui contenuti del Modello.

Il Modello si compone di una Parte generale e di una Parte Speciale:

- la presente **Parte Generale**, illustra la struttura organizzativa della Società, descrive il quadro normativo di riferimento, definisce la struttura del Modello, delinea l'Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare, nonché il piano di divulgazione e formazione;
- la **Parte Speciale** comprende specifiche Sezioni diversificate in ragione di quelle categorie di reato che hanno presentato un significativo profilo di rischio per la Società.

Costituiscono, infine, parte integrante del Modello i seguenti documenti allegati:

- il **Codice Etico** che, come detto, contiene principi etici aziendali e le regole di condotta volte alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto (All. 1);
- i **Protocolli operativi** implementati al fine di integrare il sistema di controllo interno aziendale, in ottica di prevenzione dei reati presupposto di cui al Decreto (All. 2);
- il **Documento di valutazione del rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001** che contiene la descrizione dell'attività di mappatura e valutazione del rischio svolta dalla Società e la c.d. "**Matrice rischi-reato**" (All. 3);
- l'**Organigramma della Società** (All. 4).
- l'**Elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001**, contenente l'elencazione dei reati presupposto e le relative sanzioni previste dal Decreto (All. 5).

3.4 Il rapporto tra Modello e Codice Etico.

Come ormai si sostiene pacificamente in dottrina ed in giurisprudenza, un sistema di controllo preventivo alla commissione dei reati di cui al Decreto non può prescindere dall'adozione di un Codice Etico, che contenga l'insieme dei principi etici che devono guidare la Società nello svolgere del suo oggetto sociale.

⁹ Cfr. Linee Guida Confindustria, ove viene precisato che "*L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo*".

¹⁰ In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto ove viene disposto che il Modello debba "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

¹¹ In osservanza alla previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, ove si dispone che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento debba essere affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

¹² In osservanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) del Decreto che dispone che il modello debba prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sulla base di tale presupposto, Segrate Servizi ha adottato il proprio Codice Etico, con l'intento di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori etici ai quali la stessa si ispira nella conduzione della propria attività, assicurandone, peraltro, piena coerenza con i principi già espressi nel "Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Segrate", che il Comune stesso ha adottato e diffuso presso le proprie partecipate.

Quanto al rapporto tra il Modello ed il Codice Etico va precisato che:

- il Codice Etico rappresenta un documento con una sua valenza autonoma, nel quale vengono enunciati i principi etici e le regole di condotta che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dei dipendenti/collaboratori e di tutti coloro che con essa intrattengano rapporti commerciali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate alla prevenzione della commissione dei reati ivi previsti.

Tuttavia, enunciando il Codice Etico principi e regole di comportamento idonee anche a prevenire la commissione dei reati di cui al decreto, esso stesso assume rilevanza ai fini del Modello e ne costituisce, quindi, un elemento complementare.

3.5 La metodologia adottata per la valutazione del rischio-reato.

Il D.lgs. 231/2001 all'art. 6 comma 2, lett. a), dispone che un Modello di organizzazione, gestione e controllo debba necessariamente individuare le c.d. attività aziendali a rischio-reato, ossia quelle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto stesso.

Al riguardo, Segrate Servizi -avvalendosi anche del supporto di consulenti esterni- ha compiuto un'attività di mappatura e valutazione del rischio (formalizzata nell'allegato "*Documento di valutazione del rischio-reato ex D.lgs. 231/2001*"), che si è sviluppata attraverso il seguente percorso metodologico così riassunto:

- **Analisi del contesto aziendale:** attraverso la somministrazione di specifici questionari ai referenti aziendali e la raccolta della documentazione societaria ed organizzativa, è stata anzitutto effettuata un'approfondita analisi conoscitiva della realtà della Società, che ha permesso di fornire un quadro della sua natura giuridica e della sua struttura organizzativa, dell'attività svolta, del suo contesto infrastrutturale, nonché del sistema di controllo interno esistente.
- **Individuazione dei rischi e relativa misurazione:** all'esito della predetta analisi si è, poi, proceduto a prendere in esame le singole fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e a misurarne il rischio di commissione all'interno della Società; tale attività ha consentito di identificare i reati che presentano, in termini teorici, un rischio significativo, o comunque inerente, per la Società e che, pertanto, sono stati presi in considerazione all'interno della Parte Speciale del Modello, e quelli invece che presentando un profilo di rischio trascurabile o non attinente si è ritenuto di non trattare nel Modello.
Tuttavia, va precisato che con riguardo ai reati i cui rischi sono stati valutati come trascurabili, sono stati, comunque, presi in considerazione dalla Società all'interno del Codice Etico, attraverso l'inserimento di comportamenti generali atti a prevenire la commissione degli stessi.
- **Individuazione delle attività a rischio-reato e dei relativi processi:** in tale ultima fase, all'esito dell'attività di cui sopra e attraverso l'inventariazione degli ambiti aziendali della Società, si è provveduto a mappare le aree di attività a rischio ed i relativi processi aziendali per i quali è emerso un rischio significativo¹³.
Si è, così, giunti a formalizzare una mappa documentata, c.d. "**Matrice rischi-reato**" (riportata nell'allegato "*Documento valutazione del rischio*") ove sono illustrati i profili di rischio con riferimento a quei reati identificati come rilevanti nell'ambito delle attività di Segrate Servizi.
Più in particolare, per ogni categoria di reato ritenuta rilevante per la Società si è proceduto ad identificare quelle **aree di attività aziendali a rischio** che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano potenzialmente esposte a rischio di commissione di taluno degli illeciti precedentemente identificati.
Successivamente, nell'ambito di ciascuna area di attività a rischio, sono state individuate **singole attività c.d. "sensibili"**, ossia quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione di reati.
Per ognuna delle **attività considerate sensibili**, si è, poi, provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere le **modalità attuative e finalità di realizzazione dei reati presi in considerazione**.
Infine, si è provveduto ad individuare quei **processi** strumentali o funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero realizzarsi le condizioni per la commissione dei reati stessi.

¹³ L'identificazione delle "aree/attività/processi a rischio" è stata effettuata tenendo conto delle fattispecie di reato e dei modus operandi posti in luce nell'esperienza emergente dalla relativa giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria.

Per tali si intendono quei processi nel cui ambito possono astrattamente crearsi i c.d. "fondi neri", ovvero quei processi che possono rappresentare, combinati con le attività direttamente sensibili, modalità realizzative dei reati presi in esame (es. approvvigionamenti di beni e servizi; selezione ed assunzione del personale, assegnazione di consulenze ed incarichi professionali, gestione omaggi, donazioni e altre liberalità ecc.).

Il Documento di valutazione del rischio-reato è custodito presso la Società a cura della Direzione ed è reso disponibile per eventuale consultazione da parte dell'Amministratore Unico o del Presidente, dei Sindaci, dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato dalla Società a prenderne visione.

3.6 Le attività a rischio-reato ed i relativi processi.

❖ Aree di attività a rischio-reato

All'esito dell'attività di valutazione del rischio, sono state individuate le seguenti aree di attività esposte ad un potenziale rischio di commissione dei reati indicati nelle seguenti categorie:

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

1. Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
2. Gestione dei rapporti con l'Ente affidante (Comune di Segrate) nello svolgimento delle attività istituzionali;
3. Gestione delle Farmacie;
4. Gestione degli adempimenti necessari per la richiesta di finanziamenti, contributi pubblici.
5. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi, anche in occasione di verifiche, controlli ed ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali.
6. Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nello svolgimento dell'attività caratteristica, tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla normativa degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 Acquisti gestiti dalla Società come stazione appaltante);
7. Gestione degli adempimenti in materia di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
8. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

B. Reati Informatici.

1. Gestione, utilizzo, manutenzione del sistema informativo aziendale.

C. Delitti di criminalità organizzata.

1. Gestione delle Farmacie.

D. Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori bollati.

1. Gestione delle Farmacie.

E. Reati societari.

1. Gestione delle contabilità generale e formazione del bilancio;
2. Gestione degli adempimenti in materia societaria;
3. Gestione dei rapporti con soggetti terzi privati (clienti, fornitori);
4. Gestione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza.

F. Delitti contro la personalità individuale.

1. Gestione erogazione dei servizi assistenziali.

G. Reati in materia di sicurezza sul lavoro.

1. Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.

H. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita.

1. Gestione degli acquisti;
2. Gestione degli investimenti.

I. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. Gestione, utilizzo manutenzione del sistema informativo aziendale.

L. Reati ambientali

1. Gestione rifiuti.

Il presente elenco non deve ritenersi esaustivo e definitivo, poiché contempla le attività sensibili rilevate al momento dell'adozione del presente Modello, in quanto sarà poi compito dell'Organismo di Vigilanza, attraverso la sua costante attività di vigilanza e monitoraggio, individuare la presenza di ulteriori attività potenzialmente a rischio, nei limiti dei reati previsti dal Decreto.

❖ **Reati potenzialmente associabili.**

In particolare, in considerazione delle aree di attività a rischio sopra elencate, sono risultati maggiormente rilevanti, sebbene in misura e con intensità diversa, i rischi di commissione dei reati-presupposto qui di seguito indicati:

- **Art. 24:** Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni a danno dello Stato (art. 640-bis c.p.); Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 comma 2 c.p.); Frode Informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- **Art. 24-bis:** Falsità di documenti informatici (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Danneggiamento di dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- **Art. 24-ter:** Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90).
- **Art. 25:** Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 320, 322, 322-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- **Art. 25-bis:** Spendita e introduzione, nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- **Art. 25-ter:** False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- **Art. 25-quinquies:** Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (600-bis c.p.); Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.).
- **Art. 25-septies:** Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, co. 2 D.Lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.); Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 comma 3 c.p.).
- **Art. 25-octies:** Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o di altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- **Art. 25-novies:** Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co.1 L. 633/1941).
- **Art. 25-undecies:** Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006); Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 2 D.Lgs. 152/2006); Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI (art. 260 bis commi 6, t e 8 D.Lgs. 152/2006).

Con specifico riferimento ai reati appena elencati, la Società, con l'adozione del presente Modello, si è determinata ad integrare il sistema di controllo interno esistente attraverso l'elaborazione della Parte Speciale nonché dei Protocolli operativi, come meglio precisato nel prosieguo.

In ragione del contesto aziendale della Società, non sono stati ravvisati, invece, significativi profili di rischio rispetto alla commissione di altre categorie di reati-presupposto previste dal Decreto ed in particolare quelle di cui agli art. 25 bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio), art. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), art. 25 quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), art. 25 sexies (Abusi di mercato), art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), art. 25-duodecies (Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) ed art. 10 della Legge 146/2006 (Reati transnazionali).

Si ritiene, peraltro, che i principi del Codice Etico adottato dalla Società siano idonei a ridurre sensibilmente il rischio di commissione anche di tali reati.

Per un approfondimento delle tematiche relative alla valutazione del rischio, si rinvia all'allegato "Documento di valutazione del rischio ex D.Lgs. 231/2001".

❖ **Processi strumentali e funzionali alla commissione dei reati.**

Sono stati, altresì, individuati i seguenti processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero realizzarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati sopra indicati:

1. Approvvigionamento di forniture, servizi e lavori;
2. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti pubblici, anche in occasione di verifiche ed ispezioni;
3. Gestione flussi monetari e finanziari;
4. Selezione, assunzione e gestione del personale;
5. Gestione omaggi, donazioni e altre liberalità;
6. Gestione della contabilità, formazione del bilancio, rapporti con gli organi di controllo;
7. Gestione delle richieste di finanziamenti/contributi pubblici;
8. Gestione sistemi informativi;
9. Gestione del sistema sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.
10. Gestione dei servizi assistenziali;
11. Distribuzione farmaci a carico del SSN;
12. Gestione farmaci stupefacenti;
13. Gestione degli adempimenti ambientali.

3.7 I Protocolli operativi.

Segrate Servizi, nell'ottica di prevenzione della commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controllo interno esistente attraverso l'implementazione di alcuni **Protocolli operativi** (allegato 2) a presidio delle aree di rischio individuate, volti a regolamentare i processi funzionali e/o strumentali elencati nel paragrafo che precede.

Tali Protocolli -che formano parte essenziale del presente Modello- contengono, in sostanza, un insieme di regole atte a consentire il controllo *ex ante* e la ricostruzione *ex post* di ciascun processo decisionale, nonché delle relative fasi, con l'obiettivo di governare i profili di rischio individuati.

A tal fine, i Protocolli contemplano i seguenti principi di prevenzione:

- **principi generali di condotta**, ossia le regole di comportamento ed i divieti che i destinatari devono osservare nello svolgimento di ciascun processo funzionale e/o strumentale;
- **principi di controllo**, ossia specifiche regole che permettono di programmare lo svolgimento ed il controllo dei processi; tali regole si basano sui seguenti elementi qualificanti:
 - *segregazione delle funzioni*, per cui ciascun processo sensibile deve essere strutturato in più fasi in modo tale da garantire la separazione delle funzioni, attraverso l'intervento di più soggetti, sicché nessuno può gestire in autonomia un'intera attività sensibile; pertanto, le fasi di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione e controllo devono essere separate e condotte da soggetti diversi al fine di ripartire la responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte;
 - *tracciabilità e verificabilità*, per cui ogni operazione, transazione, azione sensibile deve essere adeguatamente documentata e registrata al fine di permetterne il controllo *ex post*; la tracciabilità viene garantita attraverso adeguati supporti documentali e/o informatici che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e ne individuino i soggetti a vario titolo coinvolti;
 - *principio di supervisione*, in base al quale occorre garantire all'O.d.V., l'esercizio delle attività di monitoraggio e verifica dei processi funzionali e/o strumentali; è richiesta, dunque, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili la trasmissione periodica all'O.d.V. dei dati e delle informazioni richieste (c.d. flussi informativi) per l'espletamento delle sue funzioni di competenza.

La violazione delle regole contenute nei detti Protocolli può determinare, a seconda della gravità del comportamento, l'applicazione di una sanzione prevista dal Sistema Disciplinare di cui al capito 5 del Parte Generale del Modello.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1 L'Organismo di Vigilanza di Segrate servizi.

L'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto prescrive -come già detto sopra- ai fini dell'esonero della Società dalla responsabilità conseguente alla commissione di un reato presupposto, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, sia affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "*Organismo di Vigilanza*" o "*O.d.V.*")

Quanto alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, il Decreto non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dello stesso, così permettendo di optare per una composizione monocratica o collegiale.

Al riguardo, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che la scelta tra l'una o l'altra soluzione debba tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli, in relazione alle dimensioni, al tipo di attività ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Affinché le funzioni dell'O.d.V. possano essere correttamente esplicate, i membri dello stesso -peraltro come suggerito dalla Linee Guida di Confindustria- dovranno presentare i seguenti requisiti :

- autonomia: in riferimento alle proprie determinazioni, alla discrezionalità, all'assenza di forme di condizionamento e pressioni da parte del *management* aziendale, ai poteri di natura ispettiva e di vigilanza;
- indipendenza: in riferimento alla mancanza di soggezione da parte degli organismi della Società ed all'assenza di conflitto con gli interessi istituzionali;
- professionalità: in riferimento alla idoneità delle necessarie cognizioni tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni;
- continuità di azione: in riferimento alla possibilità di operare con continuità in rapporto alla propria attività.

In attuazione di tali prescrizioni, l'Amministratore Unico o il Presidente di Segrate Servizi ha proposto all'assemblea dei soci -con la medesima delibera di adozione del Modello- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, collocandolo in posizione di staff all'organo amministrativo medesimo, al quale è stato demandato il compito di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del presente Modello (come meglio precisato nel successivo par. 4.3). **Il C.d.A. ha optato per una composizione monocratica dell' O.d.V. nominando nella seduta del 29/07/2016 il Presidente del Collegio Sindacale che in quella sede ha accettato l'incarico.**

4.2 Nomina, durata in carica, decadenza e revoca.

L'O.d.V. resta in carica per la durata corrispondente alla permanenza in carica del legale rappresentante, e, comunque, fino alla nomina di un nuovo O.d.V.

Non possono essere nominati membri dell'O.d.V. e, se nominati, decadono automaticamente:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'Amministratore Unico o del Presidente o del CdA, dei componenti del Collegio Sindacale o dei Direttori/Coordinatori di area/servizio.
- coloro nei cui confronti siano state applicate le misure di prevenzione previste dalla L. 1423/1956 e della L. 575/1965 e s.m.i, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 c.p. (c.d. sentenza di patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione ex art. 178 c.p. e/o dell'estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p.:
 - per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o per un delitto in materia tributaria;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

I componenti dell'O.d.V. possono essere revocati, con delibera dell'Amministratore Unico o del Presidente, in ogni momento ma solo per giusta causa ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- a seguito di accertamento di un grave inadempimento nello svolgimento dei propri compiti;
- per interdizione o inabilitazione, ovvero per grave infermità che renda il componente inidoneo alle proprie funzioni o comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- per il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di iniziativa, controllo, indipendenza, continuità di azione e di onorabilità di cui sopra;
- per il verificarsi di condanna della Società ex D.Lgs 231/2001, in caso di omesse o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

A seguito della costituzione, l'O.d.V. provvederà a redigere un proprio Regolamento di Funzionamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse.

Il Regolamento è successivamente trasmesso all'Amministratore Unico o al Presidente per la relativa presa d'atto.

4.3. Le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà assolvere alle funzioni di vigilanza sull'effettiva ed efficace attuazione del Modello; queste funzioni ed i relativi compiti possono riassumersi come segue:

- 1) vigilanza sull'adeguatezza del Modello e controllo del rispetto del Modello, ossia verifica della sua idoneità a valutare i possibili scenari di rischio dell'organizzazione per la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- 2) vigilanza sull'effettività del Modello, ossia verifica dell'attuazione in concreto dei principi comportamentali insiti nel Modello e della sua diffusione, promuovendo iniziative, ove necessario, per la formazione e comunicazione sul Modello;
- 3) verifica sull'aggiornamento del Modello, ossia verifica dell'attualizzazione e dell'implementazione del Modello coerentemente all'evoluzione normativa ed organizzativa, proponendo all'Amministratore unico o al Presidente le eventuali modifiche.
- 4) ricezione, gestione e valutazione dei flussi informativi e delle eventuali segnalazioni ai fini della verifica di efficacia del Modello;
- 5) riporto periodico e/o tempestivo al vertice aziendale ed altri organi di controllo della società.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'O.d.V. i seguenti poteri:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre ed aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli ai destinatari del Modello;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, alla documentazione aziendale ritenuta utile per assolvere alle proprie funzioni ed, in particolare, i documenti riguardanti in rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla società con i terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possono essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure nei casi in cui ciò si renda necessario;
- attivare il potere disciplinare dei vertici aziendali nei confronti di coloro che non rispettano le indicazioni contenute nel Modello.

4.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

Premesso che l'O.d.V., nell'esercizio delle proprie funzioni, deve interagire con l'Amministratore Unico o con il Presidente e con il Collegio Sindacale, al fine di recuperare le informazioni necessarie al corretto esercizio del proprio operato, tale attività di interazione dovrà essere così soddisfatta:

- reporting dell'O.d.V. nei confronti degli Organi della Società:

L'O.d.V. riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- su richiesta dell'Amministratore Unico o del Presidente, una relazione scritta informativa, da inviare all'Amministratore Unico o al Presidente, in ordine alle attività di controllo e le verifiche svolte nel corso dell'anno, nonché alle eventuali criticità emerse nello svolgimento del proprio incarico, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi e agli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi da svolgersi;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dall'Amministratore Unico o dal Presidente, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

- reporting verso l'O.d.V.:

Su richiesta dell'O.d.V. devono essere comunicate le seguenti informazioni:

- c.d. flussi informativi ossia, su base periodica, le informazioni, i dati, le notizie previamente identificati dall'O.d.V. e da questi formalmente richiesti alle Direzioni, secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'O.d.V. e comunque previste nei singoli Protocolli operativi contenuti nella Parte Speciale del presente Modello;
- c.d. segnalazioni, su base occasionale, ossia ogni altra informazione di qualsivoglia natura in merito all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, nonché al rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possono essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'O.d.V.

E' fatto obbligo ai soggetti destinatari del Modello di riferire all'O.d.V. (anche a mezzo posta elettronica), oltre quanto sopra prescritto, ogni altra informazione in merito a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni contenute nel Decreto, nel Modello e/o nel Codice Etico.

In ogni caso l'O.d.V. sarà sempre previamente informato in merito:

- a provvedimento e/o notizie provenienti dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini, per ipotesi di reato comprese tra quelle di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- all'avvio di procedimenti giudiziari a carico di amministratori, dipendenti per reati compresi nel Decreto e posti in essere nell'ambito dell'attività lavorativa;
- modifiche statutarie, nella struttura organizzativa o nel sistema di deleghe o procure;
- agli infortuni gravi (dai quali possa derivare la morte o lesioni gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società e, più in generale, a coloro che abbiano accesso agli luoghi di lavoro della Società.

Ciò posto, qualora l'O.d.V. accerti, sia direttamente che indirettamente, la violazione del Modello e/o l'esistenza di comportamenti potenzialmente idonei alla commissione di uno degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001 dovrà procedere all'apertura di un dossier nel quale elencare le informazioni relative a tali violazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy e del principio della riservatezza con riferimento sia al soggetto sottoscrittore della stessa sia all'autore della violazione

Tutte le informazioni, i documenti, le segnalazioni raccolte dall'OdV dovranno essere custoditi dall'Organismo stesso in un apposito archivio istituito presso la sede della Società.

4.5 Il procedimento disciplinare.

L'O.d.V. a seguito dell'apertura del dossier di cui sopra, dovrà, procedere alla dettagliata analisi delle suddette informazioni al fine di correttamente inquadrare la natura delle condotte poste in essere, convocando, se del caso, sia il soggetto autore della violazione sia il soggetto segnalatore; qualora, si ritenga la segnalazione infondata, ovvero la condotta non lesiva, l'O.d.V. procederà alla archiviazione della pratica.

Viceversa, qualora la segnalazione risulti fondata e ci si trovi al cospetto di una violazione delle disposizioni contenute nel Modello o nel Codice etico, l'O.d.V. dovrà trasmettere il dossier all'Amministratore Unico o al Presidente, il quale dovrà procedere all'instaurazione di procedimenti disciplinari a carico degli autori delle violazioni; con la trasmissione del dossier, l'O.d.V. dovrà proporre la sanzione da comminarsi all'autore della violazione.

Nell'ambito di detto procedimento, l'Amministratore unico o il Presidente procederà alla verifica dei contenuti di cui al dossier, al fine di accertare l'effettiva esistenza della violazione contestata e, una volta espletato il doveroso contraddittorio con la parte interessata, procederà alla decisione che riterrà opportuna e/o necessaria, tenuto anche conto di quanto proposto dall'O.d.V.

CAPITOLO 5

IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione e principi del Sistema Disciplinare.

Al fine di assicurare l'effettività del Modello, ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 lett. e) del Decreto, Segrate Servizi si è dotata del presente Sistema Disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni delle disposizioni previste nel Modello stesso e nei suoi allegati.

Le sanzioni di cui al presente Sistema Disciplinare si applicano in caso di violazione delle disposizioni del Modello e/o del relativo Codice Etico, indipendentemente dalla commissione o meno di un reato e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

I principi su cui si basa il presente Sistema Disciplinare sono i seguenti:

- **Legalità:** premesso che l'introduzione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello è imposta dal Decreto, all'art. 6, comma 2 lett. e), è stato disposto un insieme di regole di condotta alla cui violazione conseguono sanzioni specifiche;
- **Complementarietà:** il presente Sistema Disciplinare integra il sistema disciplinare vigente e stabilito dalle norme legislative e contrattuali di cui agli artt. 2103, 2016, 2118 e 2119 del Codice Civile, allo Statuto dei Lavoratori (art. 7 L. n. 300/1970 e succ. mod.), alle norme sui licenziamenti individuali (L. 604/1996) ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili alle diverse categorie di dipendenti.
- **Pubblicità:** la Società, con mezzi idonei, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori e collaboratori il presente Sistema Disciplinare, ad esempio mediante la sua pubblicazione sul proprio sito internet, nonché l'affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori;
- **Contraddittorio:** la garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del presente Modello, con la previa contestazione scritta, immediata e specifica da esercitare entro termine ragionevole dall'accertamento;
- **Adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni:** la commisurazione delle sanzioni sarà parametrata alla gravità dell'infrazione commessa, all'intenzionalità e/o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, all'esistenza di precedenti disciplinari, nonché all'effettivo rischio a carico della Società ai sensi del Decreto.

5.2 Le condotte sanzionabili.

Le condotte sanzionabili, ai sensi del presente Sistema Disciplinare, devono considerarsi tutte quelle condotte commissive od omissive (anche colpose) poste in essere in violazione del Modello e del relativo Codice Etico, nonché la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'O.d.V.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti, secondo un ordine di gravità crescente:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni;
- b) comportamenti che integrano una violazioni dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore della violazione e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili:

- la mancata osservanza di procedure prescritte nel Modello e/o ivi richiamate;
- il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza;
- l'inosservanza degli obblighi informativi prescritti nel sistema di controllo;
- l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- l'omissione di controlli da parte dei soggetti responsabili;
- l'ingiustificato mancato rispetto degli obblighi formativi;
- l'omesso controllo sulla diffusione del Modello da parte dei soggetti responsabili;
- l'adozione dolosa di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;
- l'adozione di comportamenti che espongono la Società alle sanzioni di cui al Decreto.

E' fatto obbligo a chiunque, nell'ambito della propria attività di vigilanza e/o sorveglianza, di riferire tempestivamente in merito ad anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle normali attività, con riguardo a qualsiasi violazione del Modello e/o del Codice Etico, nonché a condotte potenzialmente idonea a porre in essere i reati presupposto previsti dal Decreto.

La segnalazione seguirà la via gerarchica, avendo il superiore diretto come riferimento, tranne che lo stesso sia soggetto attivo della violazione; in tal caso si salterà un livello gerarchico.

Colui che riceve la segnalazione, valutandone la fondatezza, provvederà ad informarne l'O.d.V.

E', comunque, facoltà di dipendenti e collaboratori, qualora sorgano motivi di conflitto o qualora il superiore di riferimento non si attivi tempestivamente, richiedere chiarimenti interpretativi, o effettuare segnalazioni di violazioni direttamente all'O.d.V.

5.3 Criteri di commisurazione della sanzioni.

Nella scelta e nella commisurazione delle sanzioni, si applicano i seguenti criteri:

- livello di responsabilità ed autonomia del soggetto autore della violazione;
- intenzionalità della condotta o grado di negligenza, imprudenza e imperizia;
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Fondazione;
- circostanze nelle quali l'infrazione è avvenuta;
- esistenza di precedenti disciplinari, entro il limite dei ventiquattro mesi dalla loro applicazione.

5.4 Le sanzioni previste nei confronti dei dipendenti.

Qualsiasi inosservanza del Modello da parte dei dipendenti della Società, ovvero di tutti quei soggetti legati alla medesima da un rapporto di lavoro subordinato, deve considerarsi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e, dunque, illecito disciplinare ad ogni effetto di legge e di contratto.

All'interno delle lettere di assunzione viene inserita apposita clausola che prevede la sanzionabilità del comportamento del lavoratore in caso di condotte difformi a quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico.

Le sanzioni irrogabili, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali di cui soprattutto alla Legge n. 300/1970 e succ. mod. ed ai Contratti Collettivi di lavoro applicabili, debitamente pubblicizzate attraverso la pubblicazione e diffusione del presente Modello, sono le seguenti, in ordine crescente di gravità:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a tre (3) ore di retribuzione individuale, calcolate sulla retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a dieci (10) giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

La Società non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza aver previamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata in forma scritta, con specifica indicazione dei fatti contestati.

Il provvedimento disciplinare non può essere comminato se non sono trascorsi almeno cinque giorni dalla documentata notificazione della contestazione, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni, potendo, altresì, farsi assistere da un rappresentante sindacale.

Le giustificazioni possono essere anche presentate dal lavoratore verbalmente ed in tal caso ne verrà curata la verbalizzazione.

La comunicazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

Le sanzioni sopradescritte verranno applicate in misura proporzionale alle violazioni commesse, e nello specifico:

- il **rimprovero verbale** è applicabile al dipendente che violi i protocolli previsti nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ed ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lievissima entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione;
- il **rimprovero scritto** è applicabile al dipendente che violi i protocolli interni previsti nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione;

- la **multa non superiore a tre (3) ore di retribuzione calcolata sulla retribuzione base** è applicabile al lavoratore che violi reiteratamente i protocolli interni previsti nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adotti reiteratamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lievissima o lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione;
- la **sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci (10) giorni** è applicabile al lavoratore che violando i protocolli procedure interne previste nel Modello (ad esempio non osservando le procedure prescritte, omettendo di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., omettendo di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adottando, nell'espletamento della sua attività nell'ambito delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, ovvero ancora compiendo atti contrari all'interesse della società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo ovvero di potenziale pericolo per l'integrità del personale, dei beni o dell'immagine della società, ovvero in caso di recidiva successivamente all'irrogazione di sanzione, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione;
- il **licenziamento con preavviso** è applicabile al lavoratore che violi ripetutamente i protocolli interni previsti nel Modello ovvero che adotti ripetutamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi e/o che sia diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati sanzionati dal Decreto, ovvero che compia atti contrari all'interesse della Fondazione, esponendo la stessa ad una situazione di grave pericolo ovvero di potenziale grave pericolo per l'integrità del personale, dei beni o dell'immagine della Fondazione stessa, ovvero ancora in caso di reiterata recidiva, successivamente all'irrogazione di sanzioni, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione;
- il **licenziamento senza preavviso** è applicabile al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili ovvero ricomprese nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, e/o comunque un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto nel punto che precede, nel quale sia ravvisabile un atto tale da provocare alla società un grave nocumento morale e/o materiale, ovvero tale da essere configurato dalla legge come un reato.

Qualora non sia possibile procedere nell'immediato all'accertamento della violazione e della sua entità, ovvero la violazione sia talmente complessa da richiedere accertamenti prolungati nel tempo, la Società potrà, altresì, disporre, a titolo di misura cautelare e provvisoria, l'allontanamento del lavoratore **per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta (30)**.

Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un'infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti agli ultimi 3 punti di cui sopra (sospensione, licenziamento con o senza preavviso).

5.5 Le sanzioni nei confronti di dirigenti.

All'interno delle lettere di assunzione viene inserita apposita clausola che prevede la sanzionabilità del comportamento del dirigente in caso di condotte difformi a quanto previsto dal Modello.

L'inosservanza da parte dei dirigenti delle disposizioni del Modello e del Codice Etico determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2103, 2016, 2118 e 2119 del Codice Civile, allo Statuto dei Lavoratori (art. 7 L. n. 300/1970 e succ. mod.), alle norme sui licenziamenti individuali (L. 604/1996) ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili alle diverse categorie di dipendenti.

Le sanzioni applicabili ai dirigenti debbono risultare idonee e commisurate alla tipologia della violazione commessa, alla natura del rapporto dirigenziale e debbono figurare conformi alle disposizioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile, così come di seguito illustrato:

- la **risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con preavviso** è applicabile al dirigente che, per omessa vigilanza, consenta ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, ovvero ponga in essere un comportamento che, seppur grave, non sia tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. In tali casi, Segrate Servizi si riserva, comunque, di eventualmente esonerare il dirigente dalla prestazione del preavviso lavorato, liquidando la relativa indennità;
- la **risoluzione anticipata del rapporto di lavoro senza preavviso** è applicabile al dirigente che adotti un comportamento in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, e/o, comunque, un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso, tale da concretizzare un gravissimo inadempimento agli obblighi di legge e di contratto e, in particolare, tale da far venir meno l'imprescindibile requisito fiduciario che caratterizza il rapporto dirigenziale, così da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

Segrate Servizi, qualora la violazione risulti di notevole entità e risulti potenzialmente idonea alla commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto, potrà applicare nei confronti dei dirigenti, in alternativa, una delle seguenti misure cautelari:

- la sospensione cautelare del dirigente dal lavoro con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- l'attribuzione di una nuova collocazione nella Società, anche eventualmente con mansioni diverse e/o inferiori, fermo restando il diritto alla normale retribuzione.

5.6 Le sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti e soggetti terzi.

In caso di attuazione da parte di consulenti, collaboratori esterni e soggetti terzi che intrattengono un rapporto rapporti contrattuali con Segrate Servizi, di comportamenti contrari alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, la Società avrà la facoltà, valutata la gravità del comportamento, di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale in essere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Tale facoltà sarà prevista, tramite l'inserimento di specifica clausola risolutiva espressa, in tutti i contratti, lettere di incarico o accordi con collaboratori esterni, consulenti e professionisti e, per i rapporti già in essere, dovrà essere pattuita separatamente per iscritto, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora dalle violazioni derivino danni concreti alla Società.

5.7 Le sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico o del Presidente.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico o del Presidente della Società, l'O.d.V. ne informa immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale, affinché possa assumere le iniziative più opportune ed adeguate conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

La decisione in merito agli opportuni provvedimenti sarà assunta dall'Assemblea dei soci che sarà informata tempestivamente dal Presidente del Collegio Sindacale.

CAPITOLO 6

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.

6.1 La diffusione del Modello e la formazione per i destinatari dello stesso.

In conformità a quanto previsto dal Decreto, onde consentire la piena attuazione del Modello e del Codice Etico, nonché la loro conoscibilità da parte di tutti i destinatari, Segrate Servizi ha ritenuto necessario procedere a delineare un piano di comunicazione e formazione.

Nello specifico, la Società ha previsto, con l'adozione del presente Modello, che si proceda alla sua diffusione mediante:

- l'inserimento del Modello e del Codice Etico nel sito internet della Società;
- la trasmissione a tutto il personale di e-mail e/o lettera informativa contenente l'avviso di avvenuta adozione del Modello e dei suoi allegati;
- nuovi assunti e i nuovi collaboratori, essi dovranno essere informati dei contenuti del Modello del Codice Etico e dell'impegno al rispetto degli stessi.

E' obiettivo della Società, inoltre, garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse aziendali, sia che si tratti di risorse già presenti in Società, sia che si tratti di quelle da inserire.

Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività e processi sensibili.

La formazione del personale è affidata operativamente alla Direzione del personale che, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, ne darà attuazione.

Capitolo 7

7.1 Analisi delle diverse aree di rischio.

Nelle apposite **Sezioni** qui di seguito elencate, prende in esame quelle sole categorie di reato di cui al Decreto che sono state ritenute significative e/o attinenti per la Società, all'esito della valutazione e mappatura del rischio, così come elencate al paragrafo 3.5 della Parte Generale del Modello.

- **Sezione A** Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- **Sezione B** Reati Informatici;
- **Sezione C** Delitti di criminalità organizzata;
- **Sezione D** Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori bollati;
- **Sezione E** Reati societari;
- **Sezione F** Delitti contro la personalità individuale;
- **Sezione G** Reati materia di sicurezza sul lavoro;
- **Sezione H** Reati di ricettazione e riciclaggio;
- **Sezione I** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Sezione L** Reati Ambientali.

PER L'ANALISI DELLE QUALI SI RIMANDA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LA MATRICE DEI RISCHI ALLEGATA.